

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

1<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 AGOSTO 1994

Presidenza del presidente FAVILLA

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(743) VENTUCCI ed altri: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali**

(Discussione; stralcio degli articoli da 1 a 6 e approvazione senza modificazioni dell'articolo 7 con il seguente titolo: **Misure di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali**)

PRESIDENTE.....	Pag. 2, 3, 4 e passim
BERSELLI, sottosegretario di Stato per le finanze .....	4
GUGLIERI ( <i>Lega Nord</i> ), relatore alla Commissione .....	2, 4
PEDRIZZI ( <i>AN-MSI</i> ) .....	3
ROSSI ( <i>Rif. Com. Progr.</i> ) .....	4
VENTUCCI ( <i>Forza Italia</i> ) .....	4
VIGEVANI ( <i>Progr. Feder.</i> ) .....	3

*I lavori hanno inizio alle ore 20,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **(743) VENTUCCI ed altri: Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali**

(Discussione; stralcio degli articoli da 1 a 6 e approvazione senza modificazioni dell'articolo 7 con il seguente titolo: **Misure di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali**)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali», d'iniziativa dei senatori Ventucci, Favilla, La Loggia, Maceratini, Tabladini, Salvato, Palombi, Sellitti, Mancino, Ronchi, Dujany, Daniele Galdi, Tapparo, D'Alì, Gallotti, Spisani, Campus, Guglieri, Pedrizzi, Costa, Terracini, Briccarello, Zanetti e D'Ippolito Vitale.

Prego il senatore Guglieri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**GUGLIERI, relatore alla Commissione.** Il provvedimento in titolo, prendendo atto della drastica riduzione dell'attività professionale degli spedizionieri doganali, conseguente all'abbattimento delle frontiere interne comunitarie, intende ampliare il campo di attività di tali professionisti al di là di quello puramente doganale, in modo da dare loro nuove possibilità di lavoro che nel contempo siano utili all'economia del paese e segnatamente al comparto del commercio con l'estero. Rispondono a tale finalità gli articoli da 1 a 5.

Con l'articolo 1 si consente agli spedizionieri doganali, previa iscrizione negli appositi albi professionali, di entrare nel contesto dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie per le materie concernenti le imposte indirette su beni oggetto di scambi internazionali.

Con l'articolo 2 si viene incontro alle esigenze degli operatori economici, degli spedizionieri e dei trasportatori, impedendo che le merci da esportare e da importare debbano necessariamente essere presentate agli uffici doganali anche nei casi in cui questi ultimi non intendono procedere alla verifica fisica delle merci stesse.

Gli articoli 3 e 4 perseguono una maggiore snellezza delle procedure previste per ottenere certificazioni, autorizzazioni e specifiche provvidenze, creando contemporaneamente un intermediario responsabile, e quindi perseguibile dalle amministrazioni interessate, in caso di comportamento illegittimo.

L'articolo 5 risponde ad una esigenza di tranquillità fiscale sentita dagli operatori, i quali possono liberamente richiedere la certificazione delle proprie operazioni infracomunitarie in rapporto agli adempimenti previsti, certificazione che potrebbe essere utile anche all'Amministrazione finanziaria ai fini del controllo fiscale.

L'articolo 6 sottopone le tariffe stabilite dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali al preventivo controllo del Ministro delle finanze.

Con l'articolo 7 il provvedimento intende affrontare un'altra drammatica conseguenza della perdita di lavoro subita dagli spedizionieri doganali, vale a dire la incapacità del Fondo previdenziale assistenziale di tale categoria di continuare ad erogare le pensioni in essere (circa 1.800 pensionati). Trattandosi di un fondo previdenziale gestito con il sistema «a ripartizione», esso si alimenta con i contributi dovuti dagli iscritti in relazione alle operazioni doganali e pertanto già da diversi mesi i mancati introiti non ne consentono l'operatività. In attesa degli interventi strutturali che il Governo è delegato a predisporre, l'articolo 7 assicura quindi per l'anno 1994 la liquidità necessaria per il pagamento delle pensioni.

Sottolineando la necessità e la rilevanza sociale del provvedimento il relatore ne raccomanda la tempestiva approvazione.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Guglieri per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

**VIGEVANI.** Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame contiene due tipi di problematiche. Da una parte con l'articolo 7 si tende ad affrontare e risolvere, sia pure *pro tempore*, il problema dell'assicurazione, che deriva dal fatto che per una serie di lavoratori pensionati il fondo non riesce più ad erogare le pensioni. In rapporto a ciò, siamo d'accordo ad approvare il provvedimento in modo da risolvere, almeno temporaneamente, questa situazione.

Ma vi è un secondo ordine di considerazioni che riguarda tutti gli articoli che prevedono – secondo me giustamente per un verso – la necessità di regolare anche nel tempo il modo in cui questi lavoratori, in ragione di norme comunitarie e di norme generali, debbano modificare i campi di attività sui quali finora hanno operato. In proposito il mio parere è quello di soprassedere al varo delle norme degli articoli attinenti a tale esigenza, per svolgere una più puntuale riflessione anche alla luce dell'atteggiamento del Ministero delle finanze che dovrà e potrà assumere nel campo più vasto della regolamentazione generale del sistema per offrire le condizioni di esercitare un'attività a questi lavoratori.

Propongo pertanto di stralciare dal provvedimento in esame gli articoli da 1 a 6.

**PEDRIZZI.** Signor Presidente, colleghi, il Gruppo di Alleanza nazionale-MSI conosceva già da tempo il grave problema che assilla ormai da diversi mesi gli spedizionieri doganali. Stavamo già autonomamente valutando la possibilità di presentare al riguardo un nostro disegno di legge; poi abbiamo concordato di presentarne uno assieme al collega Ventucci e agli altri colleghi firmatari del presente provvedimento.

Nell'ambito della categoria degli spedizionieri esiste ormai da tempo una situazione allarmante, di precarietà, a seguito della creazione del mercato unico comunitario. Si tratta quindi di una materia che andrà disciplinata, individuando nuovi compiti per questa categoria di

professionisti che danno lavoro, oltretutto, a migliaia di dipendenti. Ma l'aspetto più drammatico della situazione sta nel fatto che 1.800 pensionati da mesi aspettano l'erogazione delle pensioni che, come noto, non vengono corrisposte perchè non più alimentate da tempo dalle contribuzioni che venivano individuate e reperite in percentuale dalle varie fatturazioni che si effettuavano.

Il Gruppo di Alleanza nazionale questa sera è presente in questa sede al completo con la sua rappresentanza perchè siamo d'accordo di stralciare gli articoli da 1 a 6 e di approvare immediatamente l'articolo 7, ripromettendoci poi, sempre con solerzia, di riprendere in esame la parte stralciata subito dopo la chiusura estiva del Senato.

VENTUCCI. Voglio innanzitutto ringraziare i colleghi per le parole dette: il vero obiettivo che si propone questo disegno di legge è contenuto nell'articolo 7; il resto è un corollario, pur necessario, per la sussistenza di questa categoria professionale che non ha avuto particolare attenzione dal Governo in relazione alle conseguenze dell'Atto unico di Maastricht. Si tratta di un problema estremamente serio che inserisce i controlli fiscali e le entrate dello Stato in funzione dell'interscambio UE ed *extra-UE*.

Ho avuto modo di parlare stamane con il Ministro delle finanze e in una serena discussione abbiamo affrontato questo problema. Da lui ho avuto la più ampia garanzia dell'attenzione del Governo sulla questione in oggetto. Lo stesso sottosegretario alle finanze Berselli, qui presente, ha assicurato la sua fattiva collaborazione per risolvere questo caso.

Sono pienamente d'accordo con quanto detto dai colleghi Vigevani e Pedrizzi: è opportuno in questo momento risolvere la vicenda delle persone che alla data odierna non percepiscono la pensione. Per questi motivi sollecito l'approvazione dell'articolo 7, stralciando gli articoli precedenti.

ROSSI. Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti interviene in questa sede per affermare il diritto di questi lavoratori al riconoscimento del trattamento pensionistico e il suo interesse perchè venga ripristinata al più presto la piena operatività del Fondo previdenziale. Abbiamo aderito alla iniziativa che è stata qui presa di presentare un disegno di legge e pensiamo che esso debba essere approvato al più presto.

Essendo in sede deliberante, esprimiamo pertanto il nostro voto favorevole al provvedimento e siamo favorevoli allo stralcio proposto degli articoli da 1 a 6.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUGLIERI, *relatore alla Commissione*. Sono perfettamente d'accordo con quello che è stato detto dai colleghi, quindi sono favorevole allo stralcio proposto. Formalizzo conseguentemente le proposte di stralcio di ciascuno degli articoli da 1 a 6.

BERSELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo da tempo segue il problema complessivo degli spedizionieri doganali, le-

gato all'introduzione del mercato unico comunitario; comunque mi sembra ragionevole, in questa sede, approvare oggi innanzi tutto le urgentissime misure di carattere previdenziale contenute nell'articolo 7, che vanno incontro alle attese di circa 2.000 persone, riservandoci di esaminare successivamente con maggiore attenzione il resto dell'articolato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

#### NUOVI COMPITI PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

##### Art. 1.

1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi professionali, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie per le materie concernenti le imposte indirette, su beni oggetto di scambi internazionali.

##### Art. 2.

1. Gli spedizionieri doganali in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1982, possono ottenere la libera disponibilità delle merci ovunque si trovino nell'ambito della circoscrizione doganale competente all'atto della presentazione della dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale, a condizione che i relativi diritti doganali siano preventivamente riscossi ovvero annotati su conto di debito secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. I dati relativi alle dichiarazioni doganali di cui al comma 1 devono essere asseverati dai soggetti di cui al medesimo comma e possono essere anche trasmessi agli uffici doganali competenti per via telematica.

3. Quando l'ufficio doganale non procede alla visita delle merci in osservanza dei criteri e delle procedure fissati dall'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, queste si considerano conformi al dichiarato e viene rilasciato allo spedizioniere doganale il documento attestante la libera disponibilità delle merci.

4. Allorchè i dati relativi alla dichiarazione che vincola le merci ad un regime doganale sono trasmessi all'ufficio doganale per via telematica, la libera disponibilità delle merci s'intende acquisita dopo un'ora dall'avvenuta trasmissione dei dati, a meno che l'ufficio doganale non comunichi l'intenzione di sottoporre le merci alla visita doganale.

## Art. 3.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono svolgere qualsiasi formalità ed ottenere le autorizzazioni necessarie allo scambio internazionale delle merci per conto degli operatori economici dai quali hanno ricevuto espresso incarico, presso tutte le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici. La prova dell'incarico s'intende acquisita con il possesso da parte degli spedizionieri doganali dei documenti afferenti le merci oggetto di scambio internazionale.

## Art. 4.

1. L'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (E.I.M.A.), istituito con il decreto legge 25 luglio 1994, n. 464, può delegare i soggetti di cui all'articolo 2 ad eseguire i controlli necessari relativi alle merci che beneficiano di speciali provvidenze ai sensi della normativa nazionale e dell'Unione europea.

2. Dei controlli eseguiti gli spedizionieri doganali dovranno redigere verbale certificando gli accertamenti effettuati e la validità della documentazione, secondo le istruzioni che l'Ente richiedente diramerà in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi da attuare in applicazione dei regolamenti comunitari.

## Art. 5.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono certificare la conformità dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I professionisti di cui al comma 1 devono stipulare una polizza di assicurazione della propria responsabilità civile idonea a garantire il pagamento degli interessi e delle sanzioni irrogate ai clienti ai quali hanno rilasciato la certificazione di conformità che hanno diritto di rivalsa nei loro confronti per gli errori formali ad essi stessi imputabili.

## Art. 6.

1. I corrispettivi degli spedizionieri doganali vengono determinati con la procedura prevista dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvati con decreto del Ministro delle finanze, previo parere favorevole del Comitato interministeriale dei prezzi, reso ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12

giugno 1984, n. 219, introdotto dall'articolo 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

A ciascuno di questi articoli è stata presentata dal relatore una proposta di stralcio.

Il Governo è favorevole.

Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 1.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 2.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 3.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 4.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 5.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 6.

**È approvata.**

In conseguenza dello stralcio deliberato, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 formeranno un disegno di legge a sè stante, n. 743-bis, con il seguente titolo: «Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali», che resterà all'ordine del giorno della Commissione.

Passiamo alla votazione del disegno di legge n. 743 nella parte non stralciata, cioè del rimanente articolo 7 e della connessa tabella. Ne do lettura:

Art. 7.

*(Misure di carattere previdenziale  
per gli spedizionieri doganali)*

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza, per i quali è da prevedere il permanere nel comparto della previdenza pubblica, al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:

a) con decorrenza 1º gennaio 1994:

1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A);

2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;

3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'articolo 25 del citato regolamento del Fondo, la tabella A), sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del calcolo della indennità di buonuscita di cui all'articolo 32 del citato regolamento del Fondo. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31 dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle prestazioni pensionistiche a carico del Fondo e, comunque, non prima del compimento del sessantunesimo anno di età. All'importo dell'indennità di buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente numero non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;

b) per l'anno 1994 è autorizzata l'erogazione di un contributo al Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali pari a lire 12 miliardi.

2. All'onere di lire 12 miliardi, per l'anno 1994, derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.

TABELLA A

A) Valore marche previdenziali

Per dichiarazioni, per importazioni definitive, per esportazioni definitive, per temporanee importazioni e per temporanee esportazioni, per cauzioni merci estere, per introduzioni in deposito, per reimportazioni, per riesportazioni e lasciapassare merci estere:

se il valore dichiarato della merce non supera L. 30.000.000 .....	L.	2.000
se il valore suddetto supera L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000 .....	»	2.600
se il valore suddetto supera L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000 .....	»	4.000
se il valore suddetto supera L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000 .....	»	7.000



se il valore suddetto supera L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000 .....	»	20.000
se il valore suddetto supera L. 500.000.000 .....	»	40.000

Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave:

di stazza netta fino a 1.000 tonnellate .....	»	5.000
di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate ma non a 5.000 tonnellate .....	»	10.000
di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate ma non a 10.000 tonnellate .....	»	20.000
di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate .....	»	40.000
per ogni estratto manifesto .....	»	2.600
per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per aeromobili .....	»	5.000
per ogni altra dichiarazione doganale o intervento ad essa inerente .....	»	2.600
per ogni istanza .....	»	4.000

Per i documenti di cui ai punti *c), d), e), f)* e *g)* dell'articolo 20 del regolamento del Fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, il valore del contributo è quello stabilito per le dichiarazioni doganali da essi sostituite o in essi comprese.

Per ogni prestazione professionale non riferita a dichiarazione doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: 5 per cento sull'importo del corrispettivo fatturato mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Fondo entro e non oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura.

#### B) Contributo personale

Contributo personale annuo ..... L. 3.840.000

#### C) Contributo globale annuo

L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun iscritto al Fondo non può essere inferiore a L. 6.000.000 così suddivisi: L. 3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L. 2.160.000 per contributi di cui al punto A).

Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi di cui al punto A) sia inferiore a L. 2.160.000 gli interessati dovranno effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo un versamento integrativo del contributo personale fino al raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000.

Metto ai voti il disegno di legge n. 743 nella parte non stralciata, costituita del solo articolo di cui ho dato testè lettura, con il seguente nuovo titolo: «Misure di carattere previdenziale per gli speditzionieri doganali», precisando che, con la sua approvazione, si intenderà accolta anche la tabella A.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 21.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA